

# SDC SERVIZI AZIENDALI

*Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria*

**Campodarsego, 24 marzo 2021**

**AI CLIENTI DELLO STUDIO  
LORO INDIRIZZI**

**Prot. G 4/2021**

**OGGETTO: IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL C.D. "DECRETO SOSTEGNI"**

Recentemente è **stato pubblicato sulla G.U. 22.3.2021, n. 70, il DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni"**, in vigore dal 23.3.2021 contenente "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19".

Una delle misure maggiormente attese, disciplinata dall'art. 1 di tale Decreto, riguarda il riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli *"operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19»"*.

Tale agevolazione spetta:

- **a prescindere dall'attività esercitata (ossia dal codice Ateco);**
- **se l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020 è inferiore almeno del 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019. Tale riduzione va ora individuata sulla base della media mensile anziché sul fatturato / corrispettivi di specifici mesi.**

## **SOGGETTI BENEFICIARI**

In base all'art. 1, DL n. 41/2021 il contributo spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

- esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo**.  
**N.B.** Sono ammessi al contributo **anche i lavoratori autonomi iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria** (ad esempio, CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, Casse Interprofessionali), in precedenza esclusi dal beneficio;
- titolari di **reddito agrario** di cui all'art. 32, TUIR.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, tra i beneficiari del contributo rientrano anche gli **enti non commerciali**, compresi gli ETS (Enti del Terzo Settore) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con riferimento alle attività commerciali esercitate.

Non rileva il regime fiscale adottato, l'agevolazione è riconosciuta anche ai **contribuenti forfetari / minimi**.

## **SOGGETTI ESCLUSI**

Il contributo a fondo perduto in esame **non spetta:**

- ai soggetti la cui **attività risulta cessata al 23.3.2021;**
- ai soggetti che hanno **attivato la partita IVA dal 24.3.2021;**
- agli Enti Pubblici di cui all'art. 74, comma 2, TUIR;
- agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all'art. 162-bis, TUIR.

## **CONDIZIONI RICHIESTE**

Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

- **ammontare dei ricavi** di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR / **compensi** ex art. 54, comma 1, TUIR **non superiori a € 10 milioni** *"nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del ... decreto"*.  
Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare trattasi dei **ricavi / compensi 2019;**
- **riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 rispetto a quelli 2019.**

## **VERIFICA LIMITE RICAVI / COMPENSI 2019**

Per verificare il limite di ricavi / compensi 2019, si ritiene possibile fare riferimento ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 15/E e pertanto:

- in caso di esercizio di **più attività** va considerata la somma dei ricavi / compensi riferiti a tutte le attività;

# SDC SERVIZI AZIENDALI

*Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria*

- per i soggetti che determinano il reddito con il **metodo catastale** vanno considerati i **ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi al 2019** (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare). In **manca** di scritture contabili va fatto riferimento al **volume d'affari 2019**;
- per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di **giornali, libri e periodici**, anche su supporti audiovideomagnetici, per i **distributori di carburante e rivendita di tabacchi / beni di monopolio** i ricavi sono **assunti al netto del prezzo corrisposto al fornitore** ai sensi dell'art. 18, comma 10, DPR n. 600/73.

## **VERIFICA RIDUZIONE FATTURATO / CORRISPETTIVI**

Per usufruire del beneficio in esame è richiesto che **l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019**.

A tal fine va fatto riferimento alla **data di effettuazione** delle operazioni (cessione di beni / prestazione di servizi).

In particolare, come precisato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 15/E, vanno considerate le **operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni IVA periodiche del 2019 / 2020**, considerando anche i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA.

**N.B.** Per i soggetti che hanno **attivato la partita IVA dall'1.1.2019** il contributo spetta anche **in assenza del predetto requisito**. Non è pertanto necessario verificare la riduzione del fatturato / corrispettivi.

Si ritiene altresì possibile considerare quanto riportato nelle istruzioni al modello di richiesta del contributo di cui al citato DL n. 34/2020 e pertanto:

- vanno considerate **tutte le fatture attive** (al netto dell'IVA) **con data di effettuazione dell'operazione compresa tra l'1.1 e il 31.12** degli anni di riferimento (2019 / 2020) comprese le fatture differite emesse nel mese di gennaio dell'anno successivo relative a operazioni effettuate nel mese di dicembre;
- va tenuto conto delle **note di variazione** di cui all'art. 26, DPR n. 633/72 con data compresa nei mesi di riferimento del 2019 / 2020;
- i commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72 devono considerare **l'ammontare complessivo dei corrispettivi** (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate nei mesi di riferimento del 2019 / 2020;
- concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le **cessioni di beni ammortizzabili**;
- per i soggetti che effettuano **operazioni non rilevanti ai fini IVA** (ad esempio cessioni di tabacchi, giornali e riviste) all'ammontare delle operazioni fatturate / corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

## **AMMONTARE DEL CONTRIBUTO**

**Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019 e l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020.** La percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei **ricavi / compensi 2019**.

Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 100.000	60%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000	50%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	40%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	30%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000	20%


Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, *"per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020"*, per un **importo**:

- **non superiore a € 150.000**;

# SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

- **non inferiore a:**
  - € 1.000 per le persone fisiche;
  - € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.



## MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Il nuovo contributo a fondo perduto è **ricosciuto previa presentazione**, in via telematica, all'Agenda delle Entrate **di un'apposita domanda**.

La domanda:

- **va inviata**, a pena di decadenza, **entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica**;
- può essere presentata **direttamente dal soggetto interessato ovvero tramite un intermediario abilitato** all'invio telematico delle dichiarazioni con delega alla consultazione del Cassetto fiscale.

## MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo in esame può essere fruito secondo le seguenti **2 modalità alternative**:

- **direttamente**. In tal caso l'Agenda delle Entrate provvede all'**accredito** dello stesso **sul c/c bancario / postale intestato / cointestato** al soggetto beneficiario;
- a seguito di **scelta irrevocabile** del beneficiario, quale credito d'imposta da utilizzare "**nella sua totalità**" in compensazione nel mod. **F24** esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenda delle Entrate (Fisconline / Entratel).

**N.B.** Tale scelta riguarda **l'intero ammontare del contributo**.

Non è pertanto possibile richiedere in parte l'erogazione diretta e in parte l'utilizzo in compensazione.

Va evidenziato che in tal caso non operano i limiti di:

- € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Non opera altresì la previsione di cui all'art. 31, DL n. 78/2010 in base alla quale la compensazione è preclusa fino a concorrenza dei debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500 per i quali è scaduto il termine di pagamento.

# SDC SERVIZI AZIENDALI

*Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria*

## **CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO**

Il nuovo contributo a fondo perduto:

- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

**L'apposita Istanza dovrà essere presentata a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021 in via telematica all'Agenzia delle Entrate.**

**Lo Studio provvederà per tutti i clienti a verificare il possesso dei requisiti per poter procedere con la richiesta del contributo, a determinarne l'importo e a comunicarlo agli interessati.**

Con l'occasione ci è gradito porgere i nostri più cordiali saluti.

**SDC SERVIZI AZIENDALI SRL**